

Ordine degli Avvocati di Perugia

Gentile Presidente,

facciamo seguito all'invio delle osservazioni in merito alle disposizioni organizzative relative al settore civile, contenute nel provvedimento a sua firma n.35 del 21 aprile 2020, per rilevare quanto segue.

In relazione all'invito, di cui a pag. 4 del provvedimento n. 35/20 sopra richiamato, rivolto agli avvocati affinché provvedano a digitalizzare gli atti presenti nei fascicoli in formato analogico, al punto sub 4) delle osservazioni poste alla Sua cortese attenzione, si fa presente che si tratta di un onere che non può essere addossato agli avvocati e, pertanto, ove tale incombente sia ritenuto necessario dal giudice, si ritiene che debba essere svolto a cura della cancelleria.

La ratio di tale osservazione risiede in due ordini di considerazioni.

La prima è che gli atti e i documenti in formato analogico, di cui si chiede la conversione in formato digitale, sono contenuti nei fascicoli di parte depositati presso le cancellerie della sezione civile dell'ufficio giudiziario da Lei presieduto e non è scontato che i difensori delle parti in causa dispongano di copie dei medesimi nei propri studi. Il che comporterebbe la necessità per i difensori in questione di recarsi presso le cancellerie del Tribunale per estrarre copia degli atti e documenti da convertire in formato digitale per poi depositarli nel fascicolo telematico, con le difficoltà agevolmente intuibili e che sostanzialmente vanificherebbero le disposizioni volte a limitare al minimo la presenza degli utenti del servizio giustizia nei locali del Tribunale.

La seconda, non meno pregnante della prima, è rappresentata dal fatto che così disponendo, si finirebbe per onerare gli avvocati di un incombente non previsto dalla normativa in vigore al momento del deposito in formato cartaceo degli atti e documenti *de quibus*, né da disposizioni di legge successive. Incombente tanto più gravoso nei casi di fascicoli particolarmente corposi, quali, ad esempio, quelli attinenti a domande di risarcimento del danno per colpa medica, o contenenti complesse perizie di parte e successive CTU.

(Documento firmato digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i.)

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 0755724254

segreteria@ordineavvocati.perugia.it ord.perugia@cert.legalmail.it

Ordine degli Avvocati di Perugia

Dal momento che sono pervenute all'indirizzo dei componenti il Consiglio dell'Ordine degli avvocati numerose segnalazioni di colleghi che lamentano l'adozione di provvedimenti da parte dei Giudici della sezione civile del Tribunale di Perugia, che richiedono ai difensori di depositare le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in formato cartaceo, deve rilevarsi che tali richieste appaiono formulate in conformità ad indicazioni contenute nel citato provvedimento n.35/20 da considerarsi non ancora definitivo, in quanto adottato in assenza dell'interlocuzione con il competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In considerazione di quanto rappresentato, con l'auspicio che la S.V. vorrà recepire le osservazioni esposte, La preghiamo, medio tempore, di sollecitare i Suoi colleghi componenti la sezione civile del Tribunale di Perugia a modificare i provvedimenti oggetto di segnalazione nel senso sopra specificato.

Con la più viva cordialità.

Perugia, 28 aprile 2020

Il Presidente
Avv. Stefano Tentori Montalto

I Consiglieri Delegati

Avv. Paola Margiacchi

Avv. Carlo Bizzarri

Avv. Nicola Marcinnò

(Documento firmato digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i.)

Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti - 06121 Perugia - Tel. 0755724254

segreteria@ordineavvocati.perugia.it ord.perugia@cert.legalmail.it